

STATUTO

**SOL.CO. NUORO CONSORZIO
SOCIALE DI SOLIDARIETA' -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NUORO NU PIAZZA MAMELI 32

Numero REA: NU - 59458

Codice fiscale: 00971420914

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta numero 6276	
	<u>S T A T U T O</u>
	TITOLO I
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)
	È costituito, ai sensi della legge 381/91 e ai sensi dell'art.27 del
	D.Lgs. C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, con sede nel comune di Nuoro un
	Consorzio denominato "SOL.CO. NUORO Consorzio Sociale di soli-
	darietà Società cooperativa sociale" .
	Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo,
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
	Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI codice civile e dalle
	Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,
	le norme sulle Società a responsabilità limitata.
	Art. 2 (Durata)
	Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere proro-
	gata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di
	recesso per i soci dissenzienti.
	TITOLO II
	SCOPO – OGGETTO
	Art. 3 (Scopo mutualistico)
	Il Consorzio, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lu-

	cro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso lo svolgimento di attività di impresa e di gestione di servizi ai	
	sensi della legge 381/91.	
	Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi	
	sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equili-	
	brio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il le-	
	game con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e	
	lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve coopera-	
	re attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese so-	
	ciali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e inter-	
	nazionale.	
	Il Consorzio opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tra-	
	mite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare	
	scopo del Consorzio è offrire alle Cooperative socie beni, servizi e op-	
	portunità di acquisire lavori, commesse e altre opportunità imprendi-	
	toriali.	
	Il consorzio può operare anche con terzi.	
	Il Consorzio intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso	
	al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo	
	sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi regionali e naziona-	

li.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Art. 4 - (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente
	Statuto, il Consorzio costituito anche ai sensi dell'art. 8 della Legge
	381/91, ha per oggetto le seguenti attività:
	1) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promo-
	zione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condi-
	zioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività
	tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisi-
	va sul tessuto sociale;
	2) realizzare, anche inserendo al lavoro ex art 4 L. 381/91, persone
	svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministra-
	tiva ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finan-
	ziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia ope-
	rativa;
	3) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche
	con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo volte a stimo-
	lare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche
	competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipino all'attivi-
	tà delle cooperative;
	4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa
	delle cooperative ancorché non partecipanti al Consorzio, anche com-
	mercializzandone i prodotti ed offrendoli a terzi, ivi compresi enti
	pubblici e privati – direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni,

	eccetera;	
	5) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative	
	di formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui	
	problemi dell'emarginazione;	
	6) coordinare il rapporto con gli enti pubblici;	
	7) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le coopera-	
	tive socie, i lavori di cui alle categorie 1,2,3,5,6,7,10 e 11 della tabella	
	di classificazione del D.M. n°770 del 25 febbraio 1982 e, comunque,	
	lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e	
	manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commer-	
	cializzazione di prodotti ortoflorovivaistici; di recupero di materiali ed	
	oggetti usati riutilizzabili e di commercializzazione degli stessi; di rici-	
	claggio di rifiuti; di recupero e di smaltimento di rifiuti tossici; di ge-	
	stione di isole ecologiche;	
	8) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le coopera-	
	tive socie, le seguenti attività e servizi;	
	- comunità alloggio, case protette, centri diurni, case di riposo, servizi	
	di turismo sociale, strutture residenziali o semiresidenziali, e in parti-	
	colare residenze sanitarie assistenziali; e in generale i servizi so-	
	cio-assistenziali educativi, sanitari, culturali e del tempo libero, rivol-	
	ti, in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta di bisogni di por-	
	tatori di handicap fisici, psichici, sensoriali, anziani, minori nonché	
	tutti coloro che si trovano in uno stato di bisogno o svantaggio socia-	
	le;	
	- attività o servizi di riabilitazione;	

	- servizi di orientamento scolastico e professionale;	
	- servizi di accompagnamento al lavoro;	
	- servizi alle imprese quali, a titolo esemplificativo, la formazione,	
	l'orientamento, la stesura di piani di fattibilità, il controllo della ge-	
	stione, servizi di marketing, ricerche di mercato;	
	- attività di ricerca sociale;	
	- indagini di mercato;	
	- servizi informatizzati di controllo del territorio;	
	- creazione, utilizzazione, vendita, noleggio di banche dati;	
	- organizzazione di eventi pubblici, quali a titolo esemplificativo con-	
	vegni, manifestazioni di sensibilizzazione e informazione;	
	- servizi rivolti alla prima infanzia, quali, a titolo esemplificativo, asili	
	nido (aziendali, privati e pubblici), baby parking, spazi gioco;	
	9) Promuovere iniziative di commercio equo e solidale dei prodotti del	
	Terzo Mondo;	
	10) Gestire azioni di formazione professionale anche attraverso l'ema-	
	nazione di uno specifico Ente o Agenzia Formativa, nel rispetto	
	dell'art. 5 della L.N. 845/1978 e dell'art. 16 della LR 47/1979 e se-	
	condo quanto previsto dall'art. 17 della LN 196/1997.	
	11) Gestione di Scuole dell'infanzia paritarie, sezioni Primavera e se-	
	zioni sperimentali, nidi d'infanzia, micro-nidi e nidi aziendali, spazi	
	bambini, ludoteche e centri per bambini e genitori, laboratori di	
	espressività per minori, giovani, adulti e disabili, servizi educativi in	
	contesto domiciliare.	
	Il Consorzio può partecipare, in proprio o per conto delle imprese con-	

	sorziate, ad appalti pubblici per la gestione dei servizi indicati	
	nell'oggetto sociale.	
	Per il conseguimento del proprio oggetto, il Consorzio:	
	- conduce le trattative e cura lo svolgimento di procedure e di	
	quant'altro necessario al fine di ottenere l'affidamento dei servizi;	
	- definisce e stipula, sia con le Pubbliche Amministrazioni sia con enti	
	privati, le convenzioni ed i contratti relativi all'iniziativa assunta.	
	Relativamente all'attività contrattuale che il Consorzio pone in essere	
	in nome proprio, ma per conto delle imprese consorziate, queste ulti-	
	me demandano al Consorzio i seguenti compiti;	
	- studio e predisposizione degli atti preliminari e dei progetti di gestio-	
	ne dei servizi;	
	- progettazione e coordinamento dell'intervento;	
	- predisposizione delle modalità e dei tempi per l'effettuazione, da par-	
	te dei consorziati, dei servizi oggetto dell'intervento e/o di singole par-	
	te di esso e la conseguente attribuzione della relativa percentuale di	
	partecipazione effettiva per la copertura degli oneri e delle attività	
	svolte dal Consorzio;	
	- ogni intervento per la fruizione di mutui e finanziamenti di qualsiasi	
	tipo;	
	- compimento di tutto quanto necessario per assicurare la tempestiva	
	esecuzione delle convenzioni e dei contratti stipulati;	
	- svolgimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnici ed amministrativi	
	richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimen-	
	to degli scopi consortili;	

	- determinazione, ripartizione e riscossione dei contributi consortili	
	dovuti da ciascun consorziato;	
	- rilascio di eventuali garanzie, anche in nome e per conto dei consor-	
	ziati, per l'attuazione dei fini consortili;	
	- in generale, la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con le	
	Pubbliche Amministrazioni, con enti o istituzioni finanziari e con	
	qualsiasi terzo con cui il Consorzio possa entrare in rapporto per	
	l'attuazione dei fini consortili.	
	Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni specifici con cui	
	contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denomi-	
	nazioni potranno essere concesse in uso, anche dietro corrispettivo, a	
	terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative	
	sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli	
	specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Nei confronti delle Cooperative Sociali o dei Consorzi tra Cooperative	
	Sociali che utilizzino marchi o denominazioni speciali concessi in uso	
	al "SOL.CO NUORO Consorzio Sociale di Solidarietà" Società Coope-	
	rativa in modo non conforme a quanto previsto nel regolamento, il	
	Consorzio potrà erogare le seguenti sanzioni:	
	a) monito scritto;	
	b) sospensione temporanea del diritto di utilizzo di marchi e denomi-	
	nazioni speciali;	
	c) sanzioni economiche;	
	d) divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un comunicato	

	stampa che pubblicizzi il divieto medesimo.	
	Potrà inoltre partecipare ad appalti con Enti Pubblici o privati in ge-	
	nere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il	
	Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine	
	agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e conclu-	
	dere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commercia-	
	le, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-	
	nenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispet-	
	to delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti fi-	
	nanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabi-	
	le investimento e non di collocamento sul mercato.	
	I fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale rispondono delle perdite di esercizio soltanto	
	dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale e di ogni altro fondo statu-	

	tario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla	
	copertura della perdita accertata.	
	Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono far parte del consorzio in qualità di soci le persone giuridi-	
	che, tra quelle di seguito indicate, che non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:	
	a) le cooperative sociali;	
	b) enti ed associazioni che in relazione a programmi o progetti de-	
	finiti intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze	
	operative.	
	c) Imprese sociali;	
	d) I soci sovventori, con le modalità disciplinate dal presente sta-	
	tuto.	
	Ai sensi della Legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in	
	misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	

dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblée. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* e 2476 comma 2, del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per gli altri soci dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la

deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, con allegato l'atto costitutivo e lo statuto vigente al momento della domanda e l'elenco dei componenti le cariche sociali, nonché il bilancio dell'ultimo esercizio;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto;
- h) deve inoltre essere allegato, ogni documento che l'organo amministrativo del consorzio ritenga utile ai fini dell'ammissione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci .

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego , chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci .

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo ;

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risul-	
	tante dal libro soci. La variazione della sede del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata al Consorzio.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al-	
	la Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere innanzi il Tribunale	
	competente.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	

mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizio-

	ne al Tribunale del luogo ove ha sede la società, nel termine di 60	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono co-	
	municate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali	
	materie sono demandate alla decisione del Tribunale competente.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma	
	del successivo art. 23, comma 4, lett. c) , la cui liquidazione avrà luo-	
	go sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo , ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilan-	

18 di 35

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da titoli nominative trasferibili.

Ogni socio deve sottoscrivere un importo minimo pari al valore indicato dalla assemblea di cui al successivo art. 19, che istituisce il fondo di potenziamento e sviluppo aziendale.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione dei titoli destinati ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sui titoli emessi;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori ;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori dei titoli di sovvenzione, ivi compresi i destinatari dei titoli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, e precisamente:

- ad un voto per un conferimento non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00)
- un voto aggiuntivo per ogni € 10.000.00 (un milione) di capitale ulteriore conferito

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione

del capitale sociale a fronte di perdite, questa non deve comportare riduzione del valore nominale dei titoli di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a € 50,00 né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.

	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-	
	sate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per leg-	
	ge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero	
	per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Socie-	
	tà.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari ,	
	né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente	
	previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accetta-	
	zione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimo-	
	niale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	

abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% ;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima ;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, ossia in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori .

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di titoli di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI		
ORGANI SOCIALI		
Art. 25 (Organi)		
Sono organi della Società:		
a) l'Assemblea dei soci;		
b) il Consiglio di amministrazione;		
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.		
d) il revisore contabile se nominato		
Art. 26 (Assemblea)		
Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie, l'organo amministrativo		
potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione		
sociale.		
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da		
affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile		
nei locali della sede sociale, unitamente all'invio nel domicilio risul-		
tante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni, a ciascun		
socio a mezzo posta o consegna a mano o altro sistema dal quale ri-		
sulti la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del gior-		
no, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e		
l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata		
in un giorno diverso da quello della prima.		
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea		
si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i		
soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono pre-		
senti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione		

degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione dei titoli destinati ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni ;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argo-	
	menti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone do-	
	manda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo	
	e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è costituita dai Presidenti delle Cooperative socie. In al-	
	ternativa Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna cooperativa con	
	specifica delibera può nominare un rappresentante diverso dal Presi-	
	dente.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto .	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli og-	
	getti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa,	
	ma potranno avvenire anche per acclamazione.	

	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto , qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione;.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19 , secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, median-	
	te delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore,	
	e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un (1) socio .	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri che va da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone fisiche rappresentanti dei soci ed indicate dai soci stessi .

Il socio sovventore può essere nominato amministratore. La maggioranza degli amministratori è costituita da soci cooperatori. Alla categoria dei soci sovventori è comunque riservata l'espressione di un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motivazione ed è sempre rieleggibile.

Qualora sia apposto un termine all'atto della nomina , gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente .

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società , esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto .

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o

più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sin-

dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche .

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comun-

	que nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, elet-	
	ti dall'Assemblea .	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica .	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo del-	
	la nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera	
	dell'Assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisio-	
	ne iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per	
	l'affidamento del controllo contabile. La modalità di nomina, la durata	
	dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti	
	commi. L'Assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabi-	
	le, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzio-	
	ne dell'incarico.	
	Ai soci sovventori è riservata la nomina di un terzo dei componenti	
	dell'organo di controllo. Al socio sovventore spetta il diritto di esami-	
	nare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	

professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci, e il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri .

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

All'atto dello scioglimento della società le quote dei soci sovventori, che sono nominative e trasferibili ai sensi dell'art. 4 della LN 59/1992, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, ri-	
	chiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri	
	che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della	
	cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	
	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 28 .	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisi-	
	bili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti nor-	
	me di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compati-	
	bili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si	
	accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2	
	dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento	
	del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre	
	mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società	

Avv. Alessio Sanna, Notaio (sigillo)